



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 107 DEL 14/07/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA
PUCCINI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la via Puccini è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Visto

- le richieste di intervento di adeguamento della disciplina della sosta su via Puccini, pervenute con corrispondenza mail da parte dell'utenza residente in data 08/02/2025;
- la proposta di informativa di giunta municipale n. 106 del 14/03/2025;
- l'indirizzo della giunta municipale pervenuto con corrispondenza mail del 20/06/2025 (protocollo n. 53779 del 14/07/2025);
- l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 68 del 25/07/2021 – punto secondo del dispositivo;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con particolare riguardo alla suindicata categoria di utenti;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

1. che su tutta l'estensione del margine ovest di **via Puccini** nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Padania, la sosta venga permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Deve intendersi abrogato qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.